

OGGETTO: Blocco esito revisione per incongruenza chilometrica.

Spettabile direttore generale,

negli ultimi giorni abbiamo preso atto delle modifiche ai *web services* del Portale dell'Automobilista che di fatto rendono operative le prescrizioni contenute nella circolare Prot. 37222/2022 in materia di rilevazioni della percorrenza del veicolo durante la revisioni ministeriale.

Questo rappresenta senza dubbio l'ennesimo passo avanti nel contrasto alla frodi nel commercio di auto, con particolare riferimento alla manomissione dell'odometro, un iter lodevolmente avviato dall'Amministrazione nel 2015 con l'introduzione del protocollo MCTC Net2 e perfezionato con la pubblicazione delle registrazioni chilometriche ad uso e consumo dell'utenza.

Ciò nonostante, dobbiamo farle presente alcune note operative che rischiano di creare più danno che beneficio, sempre e comunque a discapito dell'utenza e delle poche realtà professionali che esistono sul territorio.

Benchè formalmente appaia impossibile una regressione del chilometraggio del veicolo, o meglio, del valore di percorrenza consultabile dallo strumento, ad eccezione naturalmente dei casi di truffa o sostituzione dell'odometro, vorremmo sottoporre alla Sua attenzione alcune fattispecie non gestite dalla normativa vigente, ma molto ricorrenti nella quotidianità dell'ispettore.

Ad esempio, alcuni veicoli, muniti di strumentazione cosiddetta *"a cinque cifre"*, **al raggiungimento del fondo scala di 99.999km si azzerano**. Chi può certificare con certezza la cifra, oppure le cifre, assenti? Lo storico del veicolo, unitamente ad altri fattori, possono fornire elementi utili ad una stima quantomeno attendibile, ma **per una certificazione così importante riteniamo non possano esserci margini di incertezza**. La regola generale, molto banalmente, dovrebbe essere la lettura e la trascrizione, o eventualmente l'acquisizione tramite *Scantool Obd*, del valore numerico di percorrenza, che nel caso fosse inferiore a quello rilevato in precedenza deve essere giustificato dall'utente, una nota che per trasparenza potrebbe essere pubblicata sul Portale dell'Automobilista a margine del valore anomalo appositamente contrassegnato. Se, ipoteticamente, da 96456km, a distanza di due anni si regredisce a 4567km, consapevole del fatto che l'odometro è di tipo *"a cinque cifre"*, l'ipotetico acquirente avrebbe la garanzia di non essere vittima di frode certa, ma al contempo valutare la concreta possibilità di un chilometraggio effettivo di 196456km alla precedente revisione e 200456 all'attuale, e casi analoghi a multipli di 100.000.

Altro caso, **la sostituzione della strumentazione con equivalenti di seconda mano, non azzerate**, quindi già riportanti un valore di percorrenza appartenente ad un altro veicolo. In queste fattispecie, la somma dei due chilometraggi, spesso non convalidati da alcuna documentazione ufficiale, sarebbe priva di qualsiasi senso logico. Una soluzione potrebbe essere la segnalazione pubblica del caso specifico, in modo tale da mettere in guardia un potenziale acquirente sulla presumibile inattendibilità del dato di percorrenza per un determinato veicolo.

Ultima fattispecie, forse la più ricorrente ed in un certo senso rappresentativa dell'attività della nostra

associazione, **gli errori di inserimento da parte di ispettori distratti o in malafede**. Come segnaliamo da tempo, il settore revisioni veicoli leggeri versa in uno *status* di totale anarchia: lo dimostrano i risultati dei controlli tecnici, ma anche i molteplici errori di registrazione del chilometraggio, sinonimo non solo di sbadataggine dell'operatore preposto, **ma soprattutto di totale negligenza amministrativa da parte delle strutture dei centri di revisione**.

Al netto dell'obbligo di duplice firma da parte di ispettore e proprietario del veicolo, o eventuale delegato, della cosiddetta *"domanda di revisione"* per avere una certificazione giuridicamente valida del valore trascritto e correggere per tempo eventuali errori, stiamo riscontrando che molte attività non sono assolutamente ligie al dovere e conformi alla Legge.

Il numero di veicoli all'anno espletati dal singolo centro di revisione oggetto di regressione chilometrica dovrebbero essere considerati dall'Amministrazione come un buon indice qualitativo della struttura, utile per valutare ispezioni mirate ai sensi del comma 10 dell'Art. 80 del C.d.S. La priorità tuttavia, al netto dell'individuazione della responsabilità, dovrebbe essere la tutela dell'utente finale, in questo caso unica parte lesa dell'aggiornamento ai web services.

Suggeriamo quindi, solo ed esclusivamente per supportare gli automobilisti vittime della negligenza di alcuni operatori del settore, di prevedere un'ulteriore nota giustificativa che corrisponda al "banale" errore di inserimento, che comunque manterrebbe alti i livelli di allerta per un potenziale acquirente in caso di indebito utilizzo della funzione. In conclusione, rinnoviamo l'invito a verificare molto attentamente, come consentito dal protocollo MCTC Net 2, i centri di revisione dove si riscontrano troppe incongruenze in quanto sinonimo di poca professionalità, che il più delle volte riguarda anche lo svolgimento dei controlli. Grazie per l'attenzione.

Il Direttivo